

Publicato il 27/12/2024

N. 23521/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09095/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9095 del 2024, proposto da Alessandra Barp, rappresentata e difesa dall'avvocato Romina Pitoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Noemi Barcaroli, Flavia Graziani, Gian Alfredo Bolletta e Federica Falini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

a) della graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare

tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “PG”, distretto della Corte d’Appello di Perugia per n. 47 posti unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) pubblicata in data 14.6.2024 dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d’Appello di Perugia;

- della graduatoria dei vincitori rettificata Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Perugia, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_PG - 47 unità, successivamente pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d’Appello di Perugia, nonché dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA in data 15 giugno u.s., con cui l’Amministrazione resistente ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, ove e nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Perugia;

- di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso indicati dalla lettera b) alla lettera g);

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il voto conseguito nel titolo di studio accademico costituito del diploma di Laurea in Giurisprudenza quadriennale, secondo le regole del “vecchio ordinamento”, pari a 1,50 punti *ex art.* 6, comma 3, lettera a) del Bando, nonché del diritto della ricorrente all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato *ex art.* 6 comma, 3, lettera c) del Bando di concorso, per un punteggio complessivo pari a 28,875 e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, a disporre l’inserimento dell’odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato

Concorso, con il punteggio e nella posizione asseritamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso e la conseguente assunzione con contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024 ovvero, in estremo subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente ha impugnato gli esiti del concorso in oggetto, lamentando il mancato riconoscimento dei punteggi aggiuntivi previsti dalla *lex specialis* in ragione del voto della Laurea magistrale c.d. vecchio ordinamento in Giurisprudenza (102/110) e del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, titoli dichiarati nella domanda di partecipazione ma non considerati dalla commissione esaminatrice in quanto non indicati nel campo appositamente dedicato del *format*;

- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;

- con ordinanza n. 4366 del 26 settembre 2024 (non appellata e rimasta ineseguita), il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda cautelare della ricorrente, *“con conseguente obbligo per l’Amministrazione resistente di riconoscere in aggiunta al candidato, in esecuzione del presente provvedimento, il punteggio relativo al titolo sopradescritto (3 punti per abilitazione all’esercizio della professione forense) e, all’esito, di aggiornare la graduatoria di merito”*;
- all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- in via preliminare, è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al concorso in oggetto (v., *ex multis*, sent. n. 14185/24);
- nel merito, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti che seguono;
- quanto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il voto di laurea, come rilevato in sede cautelare, questo risulta essere correttamente avvenuto già in sede di valutazione dei titoli, sicché la relativa censura è infondata;
- quanto, invece, alla mancata considerazione del titolo costituito dall’abilitazione professionale, il Collegio intende dare continuità al proprio orientamento in forza del quale il punteggio aggiuntivo deve essere attribuito allorché *“i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio”* (cfr. ord. n. 3102 del 9 luglio 2024);
- infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui *“nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella*

compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio” poggia (condivisibilmente) sull’argomento secondo cui ciò “costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso”;

- diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dalla candidata nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel *format* dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità;

- tale è la ragione per la quale la difesa dell’amministrazione resistente, secondo la quale l’erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell’errore commesso dalla candidata e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta inconferente, poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l’esistenza di una dichiarazione del titolo non valutato;

- è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell’apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall’altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella

pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;

- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di “codificazione” delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l’errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la commissione esaminatrice di visionarla integralmente;

- conseguentemente, il ricorso deve essere accolto *in parte qua*, con l’obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di abilitazione professionale, indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dalla candidata;

Ritenuto, quanto alla statuizione sulle spese di lite - le cui regole, come è noto, trovano il loro fondamento unitario nel principio di causalità - di dover tener conto dell’aggravamento della posizione processuale della ricorrente (risultata, infine, vittoriosa nel merito) quale conseguenza della condotta delle amministrazioni resistenti, che hanno omesso di dare piena ed esatta esecuzione al disposto dell’ordinanza 4366 del 26 settembre 2024, ad onta dell’obbligo istituzionale, su di esse gravante, di eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo, a norma dell’art. 112 c.p.a., insistendo sulla non correttezza di tale provvedimento e reiterando, fino alla fase conclusionale del giudizio, la contestazione degli effetti interinali dell’ordinanza rimasta ineseguita per mezzo di un utilizzo distorto delle memorie difensive, trascurando di impugnare il provvedimento con lo strumento tipico dell’appello al Consiglio di Stato (cfr., per analoghe considerazioni sul punto, le ordinanze di questa Sezione n. 5519/2024 e n. 5520/24);

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Condanna le amministrazioni resistenti, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO